

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore PARROTTA DOMENICO

Nella seduta del 24/06/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 10 febbraio 2014 – preceduto da reclamo del 21 gennaio 2014, riscontrato negativamente il 5 febbraio 2014 –, il cliente, rappresentato da avvocato di fiducia, premetteva di aver stipulato, nel febbraio 2009 – per il tramite di un mediatore creditizio – con un intermediario poi incorporato da quello intimato, un contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento, corrispondendo la commissione bancaria per € 893,58, le commissioni del mandatario per € 1.632,76, la commissione dovuta all'agente/mediatore per € 2.353,20, i costi assicurativi per € 1.653,60 e le spese fisse per € 250. Precisava di aver estinto anticipatamente lo stesso finanziamento nel giugno 2013, in corrispondenza della 49^a rata (di 120). Contestava all'intermediario di avere violato il proprio diritto ad un'equa riduzione del credito in sede di estinzione anticipata per come sancito dall'art. 125 sexies del D.L.vo n. 385/1993, le norme in materia di trasparenza, nonché il principio di imparzialità che la normativa impone a carico del mediatore, comportante la nullità dell'accordo che lega il mediatore al cliente ed il conseguente obbligo di restituzione integrale degli oneri destinati a remunerare l'attività dei soggetti effettivamente intervenuti nel collocamento del prestito. Chiedeva, quindi, accertata la nullità della clausole contrattuali che prevedono la non rimborsabilità degli oneri



anticipatamente pagati in caso di estinzione anticipata, il rimborso di € 457,70 a titolo di quota parte delle commissioni bancarie, € 147,91 a titolo di quota parte delle spese fisse, € 978,38, quota parte dei premi assicurativi, nonché € 3.985,96, ad integrale ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., delle commissioni dovute all'intermediario e delle commissioni dovute al mediatore creditizio, oltre agli interessi legali dal giorno dell'estinzione anticipata e alle spese di procedimento e di assistenza legale.

Con le controdeduzioni del 31 marzo 2014, l'intermediario rilevava preliminarmente che le pretese del ricorrente erano fondate su norme inapplicabili al caso di specie, poiché entrate in vigore successivamente alla stipulazione del contratto *sub iudicio*. Precisava, quindi, che le richieste di rimborso avanzate dal ricorrente riguardavano importi che non erano stati dallo stesso percepiti, in quanto destinati a remunerare l'attività del mediatore o i costi sostenuti dalla banca mandante, che la provvigione pagata al soggetto interposto era remunerativa di attività tipicamente *up front*, che nessuna violazione della posizione di neutralità del mediatore era rilevabile, essendo stato il contratto sottoscritto dallo stesso resistente in forza di procura validamente rilasciata dalla banca erogante, mentre la firma del mediatore era stata acquisita solo ai fini dell'identificazione del cliente. Evidenziava, poi, che nessun obbligo di rimborso poteva sussistere in relazione al premio assicurativo, per come deducibile dalla normativa dettata dall'art. 38 del D.P.R. n. 180/50 e dalla inapplicabilità *ratione temporis* del regolamento ISVAP n. 35/2010. Chiedeva, conclusivamente, di rigettare il ricorso, ritenendosi *“tenuta, al più, al pagamento ... della somma di € 542,07 ... determinata riconducendo le sole commissioni a suo tempo percepite ... al t.a.n. contrattuale, unitamente all'importo di € 20,00 versati ... per la presentazione del ricorso”*.

DIRITTO

Deve nuovamente ribadirsi – pur essendo molteplici le decisioni rese anche nei confronti del medesimo convenuto – l'orientamento condiviso, ormai da tempo, dai tre Collegi ABF ad avviso del quale l'intermediario è tenuto, sin dalla originaria versione dell'art. 125, comma 2, d.lgs. 385/1993 e dell'art. 3 del Decreto del ministero del tesoro 8 luglio 1992, a rimborsare, in sede di estinzione anticipata del prestito, la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione nel corso del tempo (c.d. commissioni *recurring*).

Con riferimento al premio per la polizza assicurativa a copertura del rischio impiego e/o del rischio morte, deve parimenti rilevarsi che, nell'ambito della ormai consolidata giurisprudenza dell'ABF, è ampia la casistica in cui si è riconosciuta la fondatezza della pretesa del cliente che abbia richiesto all'intermediario collocatore la restituzione di somme già corrisposte ad altro soggetto – anche – per un servizio assicurativo connesso al principale rapporto di finanziamento. Come persuasivamente rilevato *“rispetto a queste fattispecie, si impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia e complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rileverebbe, di fatto, priva di causa. Sul punto, si è già pronunciato più volte questo Collegio, riconoscendo – anche in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione – il diritto del cliente al rimborso della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduta in esito ad estinzione anticipata del relativo rapporto creditizio”* (ex plurimis, da ultimo anche con riferimento al criterio di calcolo, v. Collegio



ABF di Napoli, decisioni nn. 2173/14, 873/13, 796/13, 298/13, 140/13, 46/13, 2613/12, 2612/12, 2610/12, 2280/12, 1720/12, 746/12; nello stesso senso Collegio ABF di Roma, decisioni nn. 1138/13, 1979/12, 491/12; Collegio ABF di Milano, decisioni nn. 2106/14, 980/13, 480/13, 432/13, 2730/12, 2055/12, 776/12, 195/12). La vigenza, alla data di stipulazione del contratto *de quo*, dei citati artt. 125, comma 2, d.lgs. 385/1993 e 3 del Decreto del Ministero del tesoro 8 luglio 1992 rende inconferente la circostanza opposta dall'intermediario in ordine alla entrata in vigore del "Regolamento Isvap 35/10". Il collegamento negoziale testè ricordato consente di superare, nel merito, la sostanziale eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'odierno resistente con riferimento tanto alla componente di costo assicurativa, quanto a quella commissionale di cui *infra*. Va poi precisato che su tali conclusioni non incide il sopravvenuto art. 22 d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221 (entrata in vigore il 19 dicembre 2012). Ed infatti, secondo il consolidato orientamento di questo Collegio, può ribadirsi che *"gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece ai fini della eventuale azione di regresso"* (testualmente, *ex plurimis*, Collegio ABF di Napoli, decisione n. 1805/2013). In ordine alla quantificazione dell'importo da retrocedere, l'orientamento dei Collegi ABF già richiamato *supra* si è stabilizzato – salvo eccezioni connesse a fattispecie qui non ricorrenti – nel senso di riconoscere un rimborso *"parametrato alla durata residua del finanziamento"*. Pertanto, utilizzando il criterio temporale, al quale ha più volte fatto riferimento questo stesso Consesso, l'indebitto da restituire per oneri assicurativi senza più corrispondenza causale deve determinarsi in € 978,30 (pari a 71/120 di € 1.653,60).

Per quanto attiene alla *"commissione bancaria"* può osservarsi che il contratto indica – con sufficiente precisione – i costi remunerati per le *"attività preliminari e conclusive del prestito"*. Il Collegio ritiene quindi di dover ribadire l'orientamento assunto in relazione alla medesima formulazione contrattuale: orientamento che ha riconosciuto la natura *up front* della relativa voce di costo per la *"riscontrata sostanziale prevalenza nell'economia contrattuale di prestazioni destinate a trovare svolgimento e ad esaurirsi nella fase conclusiva del contratto, alla quale del resto le circostanze del rapporto sembrano in concreto limitare la prestazione di cui le commissioni bancarie costituiscono il corrispettivo"* (da ultimo, Collegio ABF di Napoli, decisione n. 4581/13). La corrispondente domanda non può, pertanto, trovare accoglimento.

Parimenti non sono dovute – sempre in base al ricordato costante orientamento del Collegio – le *"commissioni dovute all'agente"*, in quanto effettivamente intervenuto nella fase prodromica e conclusiva del contratto (come si evince dall'esame diretto di quest'ultimo): tale ultimo rilievo è sufficiente altresì a respingere la eccezione di nullità sollevata dal ricorrente.

Per quanto attiene alle commissioni erogate in proprio favore, l'intermediario resistente ha ritenuto di precisare di essere *"tenut[o], al più, al pagamento ... della somma di € 542,07 ... determinata riconducendo le sole commissioni a suo tempo percepite ... al t.a.n. contrattuale"*. Preso atto di tale precisazione e della assoluta indeterminatezza del metodo proposto solo nelle controdeduzioni, l'esame diretto del contratto e del conteggio estintivo evidenziano come l'intermediario abbia svolto – oltre a quella specificata nell'accordo al punto 1.1.b) – anche l'attività di riscossione delle rate in scadenza, la elaborazione del conteggio estintivo e l'incasso della relativa somma e, cioè, attività palesemente *recurring*. Utilizzando il su ricordato criterio temporale, applicabile alle ipotesi di opacità contrattuale quale quella in disamina, l'importo da rimborsare al cliente va determinato in ragione di € 966,05 (pari a 71/120 di € 1.632,00).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In base al ricordato orientamento, sono dovuti al ricorrente anche € 147,91 (pari a 71/120 di € 250,00, al netto di € 71, riconosciuti in sede di estinzione), anticipatamente corrisposti a titolo di “*spese fisse*” e remunerativi, stando alla legenda contrattuale di cui al punto 1.1.d), anche dei costi delle “*comunicazioni periodiche*”, palesemente *recurring*.

Alla somma complessiva di € 2.012,26 vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del reclamo, quale atto di messa in mora.

In ragione della necessità per il cliente di ricorrere all’assistenza del legale per superare le resistenze dell’intermediario convenuto, il Collegio dispone altresì il ristoro del danno patrimoniale *sub specie* di spese per assistenza difensiva, che determina equitativamente in € 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 2.021,26, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva equitativamente determinato in € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO